



COMUNICATO UFFICIALE n° 16 del 09 luglio 2025

(composto da n° 08 pagine)

Sommario:

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 02/2025

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA
DECISIONE N. 02/2025 (Stagione Sportiva 2024/2025)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giambianco Silvestro - Presidente
Avv. Marzo Angelo - Componente
Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

Giemme Calcio ASD
S.d.A. Calcio Comitato Territoriale di Pescara

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Si rivolge a questa Corte Nazionale di Giustizia, avverso la decisione n. 01 (stagione sportiva 2024/2025) del Giudice Unico di 2° grado Uisp Regione Abruzzo, la Giemme Calcio ASD, CF 91167650687, con sede in Cepagatti (PE), Via Delle Cascate n. 3, in persona del legale rapp.te pro-tempore sig. Giuseppe Di Giovanni, nato a Canna (CS) il 08/07/1965, residente in Cepagatti (PE) alla via Delle Cascate n. 3, numero affiliazione UISP Q030032, a ministero dell'Avv. Renzo Latorre del foro di Chieti.

Giemme Calcio ASD impugna la decisione n. 01 del 30/04/2025 emessa dal Giudice Unico di secondo grado UISP S.d.A. Calcio Abruzzo sig. Marini Christian, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il comunicato n. 36 del 22/04/2025 emesso dal Giudice unico di prima istanza, a sua volta emesso a seguito di reclamo presentato dalla società sportiva ASD Castiglione Messer Raimondo (numero affiliazione Q030027), con il quale non veniva omologato il risultato della partita disputata il giorno 14/04/2025, vinta per 3 reti a 2 dalla Giemme Calcio Asd, in conseguenza dell'asserita violazione degli art.li 73, 74 Regolamento Tecnico Nazionale UISP ed art. 6 del comunicato ufficiale n. 03 del 27/08/2024 UISP S.d.A. Calcio Pescara, con disposizione di ripetizione dell'incontro.

Le motivazioni addotte nel comunicato ufficiale 36 del 22/04/2025

Il Giudice di prima istanza accoglieva il reclamo della società sportiva ASD Castiglione Messer Raimondo, per violazione dell'art. 6, imputando a Giemme Calcio ASD di avere inserito nella Lista Gara prevista dal citato regolamento un calciatore sprovvisto del documento di identità in originale, essendo stato presentato unicamente un documento (carta di identità) in fotocopia, che tra l'altro non coincideva nemmeno con la tipologia di documento (patente di guida) indicato nella predetta lista gara. Il primo Giudice riteneva che, avendo il Direttore di Gara omesso di intimare al dirigente accompagnatore l'esibizione in originale del documento di identità (nella fattispecie del tesserato Cilli Mariano), nella fattispecie dovesse ravvisarsi un "errore tecnico dell'arbitro", con l'inevitabile conseguenza della ripetizione dell'incontro.

Proponeva ricorso in secondo grado la Giemme Calcio ASD, a mezzo dell'avvocato Renzo Latorre del foro di Chieti con controfirma del Presidente, contestando la nullità del contraddittorio, l'insussistenza del fatto cointestato e l'inesistenza dell'errore arbitrale; la reclamante chiedeva l'annullamento della decisione di primo grado e quindi l'omologa del risultato dell'incontro disputato il 14/04/2025.

Il Giudice di secondo grado, decidendo il reclamo, osservava:

- quanto alla nullità del contraddittorio, che *"premessi che fin dal settembre 1997, il coordinatore provinciale della Lega Calcio UISP di Pescara/Chieti (Vincenzo Maselli) ha voluto abolire tutta la burocrazia per i ricorsi ai Giudici di 1^a e 2^a Istanza (Provinciale e Regionale), fermo restando le norme previste dal Regolamento Tecnico Nazionale per i ricorsi alla 3^a Istanza (Nazionale), pertanto basta presentare il ricorso presso l'ufficio della Lega Calcio UISP, sito in via dei Peligni 24 a Pescara, accompagnato dalla relativa tassa di reclamo, sarà poi la Lega stessa a far pervenire la documentazione, via e-mail (all'indirizzo fornito da tutte le società ad inizio stagione) o tramite WhatsApp, alla società avversa al reclamo. Il Giudice di secondo grado accertava che il reclamo del*

Castiglione Messer Raimondo era stato consegnato in sede il 17/04/2025 e spedito via e-mail a giemmecalcio@outlook.it lo stesso giorno alle ore 21.32 e mandato via WhatsApp al Signor Di Giovanni Giuseppe lo stesso giorno alle ore 21.47";

- *quanto all'insussistenza dei fatti contestati, che "quanto affermato dalla ricorrente è totalmente smentito dal supplemento di rapporto dell'arbitro della gara (allegato) il quale ammette il proprio errore nel non avere impedito che il Sig. Cilli Mariano prendesse parte alla gara senza documento d'identità (semplice fotocopia, non autenticata, della carta d'identità), negando categoricamente che la ASD Giemme Calcio gli abbia fornito la patente originale del suo tesserato";*
- *quanto all'inesistenza dell'errore, che "nel referto arbitrale l'arbitro non poteva ammettere alcunché, dato che non era a conoscenza del motivo di eventuale reclamo da parte della ASD Castiglione Messer Raimondo. Contattato, in seguito al ricorso, dal Giudice di 1^ Istanza non ha avuto alcun problema ad ammettere il proprio errore ed è in seguito a questo colloquio telefonico che il Signor Gresolindo Vincenzo (Giudice di 1^ Istanza) ha emesso la propria sentenza"*

Per tali motivi il Giudice di secondo grado respingeva il ricorso dell'**ASD Giemme Calcio**, confermando in toto la delibera del Giudice di 1^ Istanza di Pescara/Chieti. Disponeva la ripetizione della gara Giemme Calcio - Castiglione Messer Raimondo nel minor tempo possibile, e l'incameramento della tassa di reclamo.

I motivi del ricorso alla Corte di Giustizia

Giemme Calcio ASD ricorre alla Corte formulando due motivi d'impugnazione, con cui si censura la decisione di secondo grado:

- 1) per l'erronea interpretazione del Regolamento Tecnico Nazionale riguardo la corretta instaurazione del contraddittorio, rammentando che il RTN, all'art. 164 ultimo comma, prevede che *"copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio*

previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione o Società Sportive a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 167)" e sostenendo che tale norma, centrale per importanza nel Regolamento sotto il profilo processuale, non possa essere derogata validamente da una prassi del S.d.A. Calcio Provinciale;

2) per la contraddittorietà nel merito della decisione di secondo grado con quella di primo grado e per l'inutilizzabilità del referto arbitrale postumo, sia in quanto acquisito irritualmente, sia in quanto comunque risalente a ben 14 giorni dopo la disputa della gara e, come tale, inidoneo a "fermare" con esattezza i ricordi dell'arbitro.

Sulla base di questi motivi, Giemme Calcio ASD, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, chiede dichiararsi nulla o comunque inefficace la decisione impugnata e, per l'effetto, chiede che questa Corte, in riforma dell'anzidetto provvedimento, provveda a omologare il risultato della partita disputata il 14/04/2025 tra la Giemme Calcio Asd e la ASD Castiglione Messer Raimondo, confermando il risultato di tre reti a due in favore della Giemme Calcio Asd

LA CORTE NAZIONALE

Verificata la corretta proposizione del ricorso, preso atto delle argomentazioni spese dalla ricorrente, esaminati i documenti allegati, osserva quanto segue.

La contestazione svolta con il primo motivo di ricorso non coglie nel segno.

L'art. 164 ultimo comma RTN, invocato dalla ricorrente, nel prevedere che "*copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione o Società Sportive a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 167)"*, richiede

alla parte ricorrente l'adempimento di una formalità che, come la stessa norma chiarisce, non è fine a se stessa, ma ha la specifica finalità di garantire il rispetto del contraddittorio e di assicurare il rispetto del diritto di difesa.

Ne consegue che la norma - tenuto anche conto della centralità del principio di equità nell'ambito dell'associazionismo sportivo - dev'essere interpretata non in maniera rigida, ma come diretta a imporre che sia garantito, *in qualunque modo*, il rispetto dei diritti della parte che si trovi a subire il ricorso.

Ebbene, tenuto conto degli elementi a disposizione della Corte, si ritiene che nel caso di specie, pur essendo mancata la comunicazione a mezzo rrr del ricorso, i diritti della Giemme Calcio ASD non siano stati lesi, essendovi elementi tali per ritenere che essa sia tempestivamente venuta a conoscenza del ricorso della ASD Castiglione Messer Raimondo e abbia consapevolmente deciso di non presentare le proprie difese nei termini.

Il ricorso della ASD Castiglione Messer Raimondo, infatti, risulta essere stato inviato:

- in data 17.4.25 dal S.d.A. UISP Abruzzo all'email giemmecalcio@outlook.it, indicata dalla Giemme Calcio ASD nei moduli di iscrizione;
- in data 17.4. 25 dal S.d.A. UISP Abruzzo via whatsapp al Presidente della Giemme Calcio ASD;
- in data 19.4.25 a mezzo pec inviata dalla ricorrente dall'indirizzo del proprio vice presidente all'email giemmecalcio@outlook.it

La congiunta valutazione di queste circostanze e il fatto che il reclamo avverso il provvedimento del giudice di prima istanza sia stato inviato dalla Giemme Calcio ASD proprio alla pec del vicepresidente della ASD Castiglione Messer Raimondo da cui il ricorso introduttivo era stato inviato (e che in tal modo Giemme Calcio ASD ha dimostrato di conoscere come pec della controparte, seppure non indicata in alcun atto ufficiale) inducono a concludere che Giemme Calcio ASD abbia tempestivamente avuto conoscenza del ricorso e che pertanto il suo diritto alla difesa e al contraddittorio non sia stato violato.

Anche il secondo motivo, relativo al merito della controversia, non è fondato.

La ricorrente si duole del fatto che il Giudice di secondo Grado abbia sollecitato "un supplemento di referto" al Direttore di gara, contestando l'ammissibilità di tale richiesta, e mette altresì in evidenza che *"anche a voler ritenere correttamente acquisito il documento, questo risulta datato 28 aprile 2025, cioè ben 14 giorni dopo la disputa della gara, circostanza questa anomala e del tutto singolare"*.

Corre l'obbligo ricordare, al riguardo, che in tutti i procedimenti sportivi di qualsiasi Ente o Federazione, gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione.

Lo stesso principio non può che applicarsi anche alla UISP, tenuto conto del ruolo centrale rivestito dal Direttore di Gara.

Quanto alla data del supplemento, si ritiene che, alla luce della natura oggettiva e limitata dei fatti che si è chiesto al Direttore di Gara di ricostruire, il lasso di tempo trascorso fra la gara e il supplemento di referto non sia tale da privare di attendibilità la ricostruzione ex post effettuata su richiesta del Giudice di seconda istanza.

Ammessa l'utilizzabilità del supplemento di referto, infine, appare anche corretta la qualificazione di quanto accaduto come "errore tecnico", che si ha "quando la regola viene palesemente applicata in modo errato o quando le decisioni sono antitetiche rispetto alla lettera del Regolamento". Nel caso in esame, è stato palesemente disapplicato l'art. 6 del Regolamento della manifestazione, secondo cui *"Tutti coloro che fossero sprovvisti di tessera UISP 2024/2025 o del documento di riconoscimento (carta d'identità, patente o comunque un documento riconosciuto dallo stato italiano) non potranno prendere parte alla gara. Non sono valide autocertificazioni, fotocopie di documenti non autenticate dal Comune di appartenenza, conoscenza personale dell'arbitro"*. La sussistenza di un errore tecnico è incontestabile e il

provvedimento impugnato merita conferma anche nella parte in cui l'ha rilevato e ne ha tratto le inevitabili conseguenze.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta il ricorso** presentato dalla Gemme Calcio Asd per le motivazioni di cui sopra;
- dispone incamerarsi la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione al S.d.A. Territoriale Calcio UISP Comitato di Pescara e al S.d.A. Calcio UISP Abruzzo/Molise per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3

Così deciso in Parma, lì 09 luglio 2025

F.to Silvestro Giambianco - Presidente

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massiliano Bianchi - Componente